

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori concernenti l'intervento CRP-PT-17/INT-8 " **Lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a Centro Servizi turistici per il territorio**" - Golfo Aranci - Importo stimato onorari a base di gara € **104.894,87** (al netto di IVA e Cassa previdenziale) CIG 7948457A35 - CUP I17B18000080002

## QUESITI DEL 15 LUGLIO 2019

### 1. Quesito n. 1

*Punto 7.3.c – (numero medio annuo o unità di tecnici negli ultimi tre anni) – in merito a tale punto, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo tale requisito può essere soddisfatto avendo come personale all'interno del RTP 1 società di ingegneria e 4 liberi professionisti?*

#### 1. Risposta al quesito n. 1

Il raggruppamento temporaneo prospettato nel quesito (RTP composto da 1 società di ingegneria e 4 liberi professionisti) è un raggruppamento con natura mista (soggetti di natura societaria o consortile e professionista singolo o associazione di professionisti). In questo caso il requisito da possedere è quello relativo all'organico medio annuo "numero medio annuo di personale tecnico (comprendente tutti i soggetti espressamente indicati nel disciplinare di gara) utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. 4 unità**". *Si tratta, infatti, di un modulo organizzativo privo dei presupposti giustificativi per beneficiare dell'eccezione pro-concorrenziale posta con riferimento ai professionisti/raggruppamenti di professionisti cui è consentito dimostrare il requisito dell'organico medio mediante il numero di unità minime di tecnici (cfr ANAC nota illustrativa Bando tipo n. 3).* Detto requisito, come prescritto al punto 7.5 del disciplinare di gara, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento e in misura maggioritaria dalla mandataria.

### 2. Quesito n. 2

*Punto 11 – (sopralluogo) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento – è possibile delegare un tecnico che sia all'interno del RTP ma non dipendente da nessuno? Ovvero libero professionista all'interno del RTP?*

#### 2. Risposta al quesito n. 2

Come prescritto al punto 11 del disciplinare di gara "In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori e purché, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8, dipendente di uno degli operatori stessi. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente."



La risposta è affermativa, nel caso di libero professionista all'interno del RTP. Essendo, infatti, il libero professionista stesso uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento è soggetto abilitato all'effettuazione del sopralluogo **purché munito della delega di tutti gli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziandi.**